

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 06-12-2006

REGIONE SARDEGNA

Disciplina delle attività di spettacolo in Sardegna.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 41
del 14 dicembre 2006

ARTICOLO 4

Funzioni e compiti delle province e dei comuni.

1. La Regione, le province e i comuni, nell'attuazione della presente legge, conformano la loro azione al principio di cooperazione, come previsto dall'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2006. La Regione favorisce inoltre il concorso degli enti locali alla definizione dei propri programmi; gli enti locali svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 79 della legge regionale n. 9 del 2006.

2. Le province e i comuni, in attuazione della presente legge, ciascuno nel proprio ambito ed anche in forma associata, secondo le forme previste dalla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni.

Misure di sostegno per i **piccoli comuni**):

- a) promuovono l'attività di spettacolo e la formazione del pubblico per finalità sociali e di sviluppo locale, raccordandole altresì con le iniziative di valorizzazione dei beni culturali;
- b) partecipano alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili;
- c) concorrono alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;
- d) promuovono e sostengono, in accordo con le amministrazioni competenti, la diffusione dell'attività di spettacolo nelle scuole.

3. Spettano alle province:

- a) la promozione di manifestazioni di spettacolo organizzate da operatori privati non professionisti;
- b) lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari), e successive modifiche ed integrazioni;
- c) l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica);
- d) l'istituzione di un albo degli organismi di cui alle lettere b) e c).

4. Spettano ai comuni:

- a) le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale per gli spettacoli di arte varia, attività circensi e spettacoli viaggianti;
- b) la valorizzazione delle tradizioni teatrali e musicali locali;
- c) la cura delle strutture dello spettacolo di loro proprietà, per favorirne l'inserimento nel sistema regionale di offerta degli spettacoli.